

**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

**2/6 OTTOBRE
FLASH FISCALE**

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LA PRASSI	6



LA NORMATIVA

PROROGA TERMINI - DL 132/2023 (DDL 899/S)

Il **DL 132/2023** recante *Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali* è all'esame della Commissione Finanze del Senato in prima lettura.

Per quanto riguarda il settore, dal punto di vista fiscale si segnala l'art. 4 del Provvedimento che prevede la **proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2023** del termine per effettuare **l'assegnazione agevolata di beni d'impresa ai soci**.

La disposizione riguarda le **società di persone** (Snc, Sas ad esclusione delle società semplici) e le **società di capitali** (Srl, Spa, Sapa), che possono **assegnare o cedere** ai propri soci, entro la **nuova scadenza del 30 novembre 2023, beni immobili non utilizzati nello svolgimento dell'attività (quindi diversi dagli immobili strumentali per destinazione) o beni mobili registrati**, anch'essi non strumentali.

Resta ferma la misura dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP da versare, in **un'unica soluzione sempre entro il 30 novembre**, per rendere efficace l'assegnazione pari:

- all'**8%** della **differenza** tra il **"valore normale"** dei beni e il loro **costo fiscalmente riconosciuto**;
- al **10,5%** della **differenza** tra il **"valore normale"** dei beni e il loro **costo fiscalmente riconosciuto, per le società** considerate **"non operative"** in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione o cessione.

Per gli immobili, su richiesta della società, il **"valore normale"** può essere determinato con il criterio catastale, ossia in base alla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti ai fini dell'imposta di registro (*cf.* l'art. l'art.52, co.4, primo periodo del DPR 131/1986).

Si ricorda che nel testo previgente veniva, invece, previsto il pagamento in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte entro il 30 novembre 2023. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso restano ferme le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Le **medesime regole si applicano** alle **società** che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e **che, entro il 30 novembre 2023, si trasformano in società semplici**.

Inoltre, per le **assegnazioni** e le **cessioni ai soci**, le **aliquote** dell'imposta proporzionale di **registro** eventualmente applicabili sono **ridotte alla metà** e le imposte **ipotecarie e catastali** si applicano in **misura fissa**.

ZES MEZZOGIORNO - DL 124/2023 (DDL 1416/C)

Il DL 124/2023, recante *disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione* è all'esame della **Commissione Bilancio della Camera** in prima lettura.

Il provvedimento istituisce, **dal 1° gennaio 2024, della c.d. "ZES unica" per il Mezzogiorno** che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e prevede per l'anno 2024 un **credito di imposta volto a favorire gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale** relativo:

- all'acquisto di nuovi **macchinari, impianti e attrezzature** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- all'acquisto di **terreni** e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di **immobili strumentali** agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il credito d'imposta è previsto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa stabilito con successiva **specifica decretazione entro il 30 dicembre 2023**.

Si ricorda che, con Decisione C(2022)1545, la Commissione europea ha approvato la modifica alla Carta aiuti a finalità regionale, definendo così ripartite le percentuali massime di aiuto:

- per **Campania, Puglia, Calabria e Sicilia**: 40% per le Grandi imprese, 50% per le Medie imprese e 60% per le Piccole imprese;
- per **Molise, Basilicata e Sardegna**: 30% per le Grandi imprese, 40% per le Medie imprese e 50% per le Piccole imprese;
- per **Abruzzo**: 10/15% per le Grandi imprese, 20/25% per le Medie imprese e 30/35% per le Piccole imprese

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, con un importo minimo di 200.000 euro.

Le modalità di accesso sono tuttavia demandate a un DM che dovrà essere emanato entro fine anno.



LA PRASSI

Superbonus ed errori nella cessione del credito - Risposta AdE n.440/E/2023

Se l'importo del credito ceduto non corrisponde alla detrazione realmente spettante, il beneficiario è tenuto a sanare l'errore riversando le somme dovute tramite F24. Il cessionario del credito è responsabile in solido solo nell'ipotesi nel concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

Nella **Risposta n.440/E del 28 settembre 2023** l'Agenzia delle entrate indica al beneficiario originario della detrazione come comportarsi per ripristinare il corretto importo della detrazione ceduta, nell'ipotesi in cui il credito ceduto sia maggiore di quello effettivamente spettante.

- A. **se il cessionario ha già effettuato la compensazione**, il beneficiario deve riversare il credito in tutto o in parte indebitamente compensato mediante Modello F24, oltre agli interessi ed alla sanzione con le riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso;
- B. **se il cessionario non ha ancora effettuato la compensazione**, possono verificarsi **2 ipotesi**:
 1. **il cessionario acconsente ad annullare l'accettazione** della comunicazione di cessione, si applicano le indicazioni della C.M. 33/E/2022, annullando quindi l'originaria comunicazione e provvedendo all'invio di una nuova corretta, anche mediante la *remissione in bonis*. Cedente e cessionario devono, poi, regolare tra di loro i rapporti di credito/debito;
 2. **se il cessionario rifiuta di annullare l'accettazione della comunicazione di cessione**, il **cedente** (beneficiario originario) **deve riversare all'Erario**, con **Modello F24**, l'**importo dell'indebita detrazione ceduta** al fine di "precostituire" il credito che il cessionario utilizzerà in compensazione. Se il **cedente fornisce la prova** che il **credito ceduto non** è stato ancora **compensato** alla data del pagamento con F24, **non vengono applicati gli interessi e le sanzioni**.

L'Agenzia delle Entrate precisa, infine, che per il pagamento della quota di credito d'imposta non spettante, nel **Modello F24** deve essere **indicato il codice tributo n. 6921**, esponendo le somme a debito nella sezione "*Erario*", colonna "*importi a debito versati*" (cfr. la R.M. 83/E/2020).

440

ADE


Come ripristinare l'importo corretto della detrazione, se il credito ceduto è maggiore di quello realmente spettante

Se il cessionario ha effettuato la compensazione



il beneficiario deve riversare con F24 la detrazione non spettante, pagando anche interessi e sanzioni con le riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso

Se il cessionario non ha effettuato la compensazione



1. il cessionario **annulla** l'accettazione della comunicazione di cessione e si invia una nuova comunicazione. Cedente e cessionario regolano tra loro i rapporti debito/credito

2. il cessionario **non annulla** l'accettazione della comunicazione di cessione. Il cedente riversa con F24 la detrazione non spettante e se prova che la compensazione non è avvenuta, non versa interessi e sanzioni

Ance